



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

## **AUDIZIONE 8<sup>A</sup> COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI COMUNICAZIONI**

### **TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE IN CONTO PROPRIO REGIONE SICILIANA**

La Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e le competenti Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DG motorizzazione e DG trasporto stradale e intermodalità) sono state interessate di una questione concernente il rispetto delle norme sul trasporto di macchine agricole per conto proprio, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da agricoltori della Regione Siciliana.

Nella sostanza agricoltori che operano in Sicilia chiedono di poter trasportare sui veicoli industriali per quali hanno ottenuto licenza in conto proprio "per trasporto di prodotti agricoli" anche macchine agricole e macchine operatrici per svolgere attività nei campi, ovvero chiedono che siano inserite nell'autorizzazione, tra le cose trasportabili, anche le macchine agricole (codice N04).

Sembra che la Regione Siciliana, competente in materia di rilascio della licenze per il trasporto in conto proprio, richieda per il rilascio di licenza estesa anche al trasporto di macchine agricole e operatrici, la disponibilità di un "carrellone" apposito, ciò sul presupposto che l'articolo 47 del Codice della Strada classifica veicoli le macchine agricole e le macchine operatrici. In caso contrario vengono elevate le sanzioni previste per trasporto abusivo.

La problematica in questione va affrontata sotto diversi aspetti.

1. Classificazione dei veicoli e possibilità di trasportare macchine agricole e macchine operatrici (competenza DG motorizzazione)

La competente Direzione Generale ha rappresentato che: "...valutati gli aspetti tecnici di competenza della DG Motorizzazione, non si ravvedono problemi al trasporto di macchine agricole su un autocarro nel rispetto dei limiti di portata e di sagoma. Il riferimento all'art. 47 del CdS, rubricato "classificazione dei veicoli", non appare pertinente all'imposizione del divieto. Se così fosse non si potrebbero trasportare su altri i veicoli neanche le biciclette, anch'esse rientranti nella classificazione dei veicoli, di cui al citato art. 47 del CdS."

A seguito di specifica richiesta, peraltro, tali chiarimenti sulla questione sono stati forniti anche per le vie brevi al dirigente della motorizzazione civile di Trapani.

2. Possibilità di trasportare macchine agricole e operatrici da parte di agricoltori che abbiano in disponibilità un veicolo industriale e che abbiano ottenuto il rilascio di una licenza conto proprio "per il trasporto di prodotti agricoli" (competenza DG trasporto stradale e intermodalità)

Anche su tale questione è stato rappresentato per le vie brevi alla Regione Siciliana il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La normativa di cui al D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783, di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, nell'art.10, comma 3, prevede che le imprese titolari di licenza in conto proprio possono trasportare cose varie non comprese nella licenza, purché siano in proprietà, comodato o locazione del titolare della licenza e il trasporto sia necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, attinenti all'attività per la quale la licenza è rilasciata (c.d. "trasporto occasionale di cose in conto proprio").

In tal caso, deve essere compilato, a cura del titolare della licenza in conto proprio, il documento previsto dal citato articolo 10, che deve accompagnare il trasporto.

Pertanto, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalle predette disposizioni il trasporto di macchine agricole e macchine operatrici può rientrare nel trasporto occasionale.

3. Possibilità di rilasciare lo specifico codice N04 per gli agricoltori che richiedano anche il trasporto in conto proprio di macchine agricole e operatrici

Innanzitutto va evidenziato che la materia del rilascio delle licenze per il trasporto in conto proprio rientra nelle competenze delle Province (o di altri Enti nelle Regioni a Statuto speciale).

Comunque, sulla base di quanto previsto dalla citata legge 298/74, si ritiene che il codice N04 possa essere rilasciato alle imprese agricole nel caso in cui il volume d'affari, o il particolare tipo di attività dichiarata e documentata nella domanda di licenza, giustifichino il fatto che tra le classi di cose ordinariamente trasportate dal titolare della licenza stessa siano ricomprese le macchine agricole e operatrici.

Ovviamente per il rilascio di una licenza per il trasporto in conto proprio di macchine agricole, deve essere verificata la disponibilità di un veicolo idoneo per il trasporto di quel particolare tipo di categoria merceologica.

Roma, 9 maggio 2017

Dott. Enrico Finocchi

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Direttore Generale